

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 619

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROBUSTI, CARINI, CORMEGNA e GANDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 13 maggio 1966, n. 303, è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Successivamente, con la legge 11 agosto 1982, n. 610, si è proceduto ad un riordino dell'Azienda stessa, con l'attribuzione dei seguenti compiti:

a) intervento in attuazione dei regolamenti comunitari;

b) attuazione degli interventi nazionali di mercato sulla base dei programmi deliberati dal CIPE in relazione agli obiettivi di politica agro-alimentare;

c) provvista ed acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricoli per la formazione di scorte a vari fini;

d) fornitura di prodotti agro-alimentari per aiuti disposti dalla Comunità e dallo Stato italiano;

e) erogazione di aiuti disposti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, ha poi trasferito all'AIMA compiti riguardanti il settore bieticolo saccarifero; ed ha istituito l'anagrafe lattiero-casearia in attuazione della normativa comunitaria.

Infine, il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, ha trasformato l'AIMA in Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il complesso delle attività assegnate all'AIMA - nel suo duplice ruolo di strumento di attuazione degli interventi comunitari e di organismo di gestione degli interventi di mercato nazionale - comporta una gestione finanziaria di rilevante interesse.

Sull'andamento della gestione, oltre che sull'organizzazione e sull'attività dell'Azienda, è stata rilevata una serie di gravi carenze (in parte strutturali, in parte funzionali), di anomalie e di pericolose disfunzioni.

I numerosi episodi di azioni fraudolente, oggetto anche di iniziative della magistratura, hanno investito appieno il sistema dei controlli delle attività sovvenzionate. Su tale sistema e sulle procedure di affidamento dei servizi di assuntoria si sono registrate, in particolare, gravi e persistenti anomalie.

Sull'insieme dell'attività gestoria e di controllo dell'AIMA occorre, pertanto, intervenire onde verificarne le molteplici disfunzioni e rilevarne le diverse responsabilità.

A questo scopo, con la presente proposta di legge, si intende proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata ad accertare (articolo 2):

a) le modalità ed i tempi attraverso i quali si è proceduto all'erogazione degli interventi disposti a favore dei produttori agricoli;

b) i rapporti intercorsi fra AIMA ed assuntori; la gestione delle procedure di affidamento del servizio di assuntoria, con riguardo soprattutto alle situazioni manifestatesi in contrasto con i requisiti di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio stesso;

c) il sistema dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari e nazionali;

d) le procedure attraverso le quali sono state eseguite le forniture di prodotti agro-alimentari a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Con l'articolo 3 viene determinata la composizione della Commissione di inchiesta.

Con l'articolo 4 si prevedono le collaborazioni.

Con l'articolo 5, infine, si stabilisce il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione della relazione sugli esiti degli accertamenti svolti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze gravi, delle disfunzioni e delle anomalie nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (AIMA);

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

Art. 2.

1. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, in particolare, finalizzati a verificare:

a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti, e degli interventi in generale, disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento; rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori;

c) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto;

d) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, nomina il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Nello svolgimento delle indagini la Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di propri consulenti ed esperti.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, con una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

Art. 6.

1. L'onere derivante dallo svolgimento delle attività della Commissione è posto in eguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.